

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. IIII)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1973

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8, comma secondo, della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova normativa concernente il Fondo sociale europeo (decisione del Consiglio dei ministri della CEE n. 71/66 del 1° febbraio 1971 e relativi regolamenti di attuazione) prevede che possano fruire delle sovvenzioni del Fondo stesso — oltre che le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico — anche gli enti di diritto privato, quando operino per la formazione professionale dei lavoratori nelle situazioni descritte agli articoli 4 e 5 della decisione citata.

Per quanto si riferisce agli enti di diritto privato, il contributo del Fondo sociale eu-

ropeo, che peraltro è subordinato alla condizione che lo Stato membro garantisca il buon esito dei progetti di intervento presentati dagli enti stessi, è pari all'importo delle spese assunte dalla pubblica amministrazione per l'esecuzione dei progetti citati. Di qui la necessità di adeguare la legislazione italiana in materia alle nuove norme del Fondo sociale europeo che, com'è noto, sono obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Per le ragioni esposte, viene prevista, per gli enti privati aspiranti a fruire delle sovvenzioni del Fondo sociale europeo, la pos-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sibilità di ricevere dallo Stato contributi per la realizzazione di progetti speciali concernenti la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori.

L'erogazione di tali contributi, peraltro, comporterà un onere aggiuntivo a carico della quota statale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (quota che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, è rappresentata dal contributo dello Stato al FAPL, previsto dall'articolo 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ridotta nella misura indicata dall'articolo 18 del decreto stesso, nonché dal 25 per cento delle altre disponibilità annue del Fondo).

Il disegno di legge prevede inoltre alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale.

Il quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato dispone che « alla ripartizione delle quote delle disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assegnato alle Regioni (a statuto ordinario) ai sensi del precedente comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale *fino a quando lo Stato debba provvedere allo svolgimento in ciascuna delle Regioni medesime*

*delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto* ».

In sede di attuazione della norma, la condizione sopra specificata ha creato una situazione di sperequazione tra Regioni di diritto comune e Regioni a statuto speciale, che non appare giustificata, anche perchè i datori di lavoro operanti in queste ultime Regioni contribuiscono ad alimentare la gestione dell'INPS per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori involontariamente disoccupati, da cui vengono attinti in misura assai rilevante, ai sensi dell'articolo 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, le somme che annualmente affluiscono al Fondo citato.

Appare quindi opportuno modificare l'articolo 17, quinto comma, al fine di ovviare ai gravi inconvenienti cui ha dato luogo.

Con l'occasione, è sembrato altresì opportuno integrare l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica per consentire, anche nelle Regioni a statuto speciale, il trasferimento del personale e del patrimonio dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, rispettivamente in servizio e dislocato nelle Regioni stesse.

Ciò allo scopo di ovviare alla situazione paradossale che si sta verificando nelle Regioni predette, dove, in conseguenza dell'avvenuto scioglimento dei tre enti pubblici, il personale e i beni stessi non hanno potuto, data l'imperfezione della norma, trovare la stessa destinazione prevista nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Per il finanziamento dei progetti di formazione professionale predisposti nel quadro delle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8, secondo comma, della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**Art. 2.**

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, riguardano anche le Regioni a statuto speciale.

Il quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma è così modificato:

« Alla ripartizione della quota delle disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assegnata alle Regioni ai sensi del precedente comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale ».